

Casa di Ospitalità "A. Mangione"

Ente Morale eretto nel 1811



Deliberazione C. di A. n° 29

OGGETTO

**Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020.
Art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Art.6 D. Lgs. 165/2001.**

L'anno Duemiladiciannove addì quattordici

del Mese di dicembre in Alcamo nei locali di Via Florio 44.

Previo avvisi scritti notificati a domicilio, a norma di legge si è riunito il Consiglio di Amministrazione, giusto D.A. n° 38/S7 Ipab del 20/01/2016.

Componenti	Presente	Assente
Sig.ra Antonino Ferrara Presidente	X	
Sig.ra Antonina Aprile V. Presidente	X	
Sac. Leonardo Giordano	X	

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Dr. Mario Ferrara .

Premesso:

che l'art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449 stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale;

che questa Istituzione opera, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, nel settore dei servizi socio assistenziali in favore di anziani di ambo i sessi, per i quali sono previste ed organizzate idonee forme di assistenza, secondo le modalità, i criteri e gli standards stabiliti dalla legislazione vigente in materia, nonché nel settore dei servizi di comunità alloggio per disabili psichici; che con D.D.R. n° 2337 del 25.07.2008 l'Assessore Regionale per gli Enti Locali ha approvato la deliberazione n° 22 del 13.10.2008 avente ad oggetto: "Riorganizzazione della struttura dei servizi e dell'organico dell'Opera Pia conseguentemente all'approvazione del programma di risanamento e sviluppo finalizzato al potenziamento dei servizi socio-assistenziali dell'Ente", con la quale questa Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la nuova dotazione organica dell'IPAB; che con deliberazione consiliare n. 21 del 21.12.2018 è stato approvato il Programma per il fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020;

Visto l'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

«7. (Comma sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; - modificato dall'art. 1, comma 118, della legge 13 dicembre 2010, n. 220); - modificato dall'art. 28, comma 11-quater, del D.L. 6/11/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n.214 del 22 dicembre 2011, dall'art.4 c.103 lett.a) della legge n.183/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ed infine dall'art.4-ter c.10 del DL n.16/2012, convertito con modificazioni, dalla legge n.44/2012 e dall'art.1, comma 558, lettere a e b, legge 27 dicembre 2013, n.147.):

“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma;

Visto il D.L. n.101/2013, convertito con modificazioni dalla L. n.125/2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che, all'art.4, comma 6, prevede forme di reclutamento speciale, transitorie, finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato una anzianità lavorativa a tempo determinato nel settore pubblico;

Richiamata, in proposito, la circolare n.5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, che detta indirizzi applicativi della succitata legge n. 125/2013:

Vista la L.R. n.5/2014 che nel recepire il D.L. n.101/2013 sopra richiamato, all'art.30, comma 3, stabilisce tra l'altro che" in coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis e successive modifiche ed integrazioni dell'art.4 del decreto legge n.101/2013, convertito dalla legge n.125/2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n.81/2000 e di cui all'art.3, comma 1, del decreto legislativo n.280/1997 come recepiti dall'art.4 della legge regionale n.24/2000, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dall'1 gennaio 2014;

Vista la circolare della Regione Siciliana- Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro- del 3.02.2014 prot.n.5500/US1/2014 avente ad oggetto: Art.30 legge di stabilità regionale l.r. 28 gennaio 2014, n.5 – Disposizioni attuative;

Considerato che il Programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento la dotazione organica attuale, determinata ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001;

Considerato che presso questa IPAB prestano servizio n.3 soggetti titolari di contratto di diritto privato a tempo determinato e part-time;

Valutato il rispetto della riduzione progressiva della spesa del personale ex art.1, comma 557, L.296/2006;

Verificato che al momento le cessazioni già avvenute con riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sono le seguenti:

Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

• Dall'anno 2010 all'anno 2014: n.1 cessazione (Pensionamento per raggiunti limiti d'età):

- Economie accertate: € 21.390,96 annui;

- 50% della spesa cessata: € 10.695,48;

Previsione cessazioni nel triennio 2015/2017:

• Anno 2015: nessuna cessazione;

• Anno 2016: nessuna cessazione;

• Anno 2017: n.1 cessazione personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

- Economie accertate: € 22.082,24 annui;

- 50% della spesa cessata: € 11.041,12;

Previsione cessazioni nel triennio 2018/2020:

Personale a tempo indeterminato:

• Anno 2018: nessuna cessazione;

Personale a tempo determinato:

• Anno 2018: nessuna cessazione;

- Economie accertate: € 4.824,95 annui;

- 50% della spesa cessata: € 2.412,47;

• Anno 2019: n.1 cessazioni;

-Personale a tempo determinato:

- Economie accertate: € 4.824,95 annui;

- 50% della spesa cessata: € 2.412,47;

• Anno 2020: n. 1 cessazioni;

Personale a tempo indeterminato:

- Economie accertate: € 21.533,98 annui;

- 50% della spesa cessata: € 10.766,99;

Dato atto che appare opportuno e necessario fare salve le ulteriori uscite di personale per pensionamento in base alle clausole di salvaguardia che si dovessero verificare nel corso del presente esercizio finanziario riservandosi, eventualmente, di riproporre il presente atto deliberativo secondo le risultanze definitive in argomento;

Dato atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione pubblica (nota n. 46078 del 18 ottobre 2010, come integrata con nota 11786 del 22 febbraio 2011), la Corte dei Conti, Sezioni Riunite (parere n. 52/2010) nonché alcune sezioni regionali della stessa Corte (sezione di controllo della Toscana - Deliberazione n. 176/2012, sezione di controllo delle Marche - Deliberazione n. 29/2012, sezione di controllo della Lombardia - deliberazione n. 260/2012 e n. 451/2012 e da ultimo la sezione regionale di controllo per il Lazio - deliberazione n.30/2013) hanno risolto, in via interpretativa ed in senso positivo, la questione concernente la possibilità per

gli enti soggetti a patto di stabilità di considerare al fine del turn – over le cessazioni degli anni precedenti e non solo del precedente esercizio;

Precisato che le figure oggetto di stabilizzazione sono previste in dotazione organica e che il risparmio di spesa risultante dalle cessazioni verificatesi dal 2010 al 2015 può venire utilizzato a partire dall'anno 2018 ed il risparmio di spesa risultante dalle previsioni di cessazioni nel triennio 2018/2020 può venire utilizzato a partire dall'anno 2019;

Visto l'art.6 della legge n.183/2011 che, riscrivendo il contenuto dell'art.33 del D.L.vo 165/2001, ha posto come condizione preliminare all'assunzione di personale o all'instaurazione di rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, la ricognizione delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale dipendente in servizio presso l'Ente;

Preso atto che non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili, che rendano necessaria l'attivazione delle procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali per i servizi assistenziali erogati e che i processi di riorganizzazione e ottimizzazione già attuati, sono stati improntati al raggiungimento della massima economicità;

Atteso che questa IPAB, in virtù delle esigenze di fabbisogno del personale individuate nel piano, a partire dall'anno 2019, intende avviare processi di stabilizzazione del personale precario attivando il regime speciale transitorio con assunzione a tempo indeterminato di soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art.4, comma 8 del decreto legge n.101/2013 così come disciplinato altresì dall'art.30, commi 1 e 2, della l.r. n.5/2014, nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese del personale;

Considerato che il 27.07.2018 è entrato in vigore il decreto 08.05.2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con cui sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche previste dall'art.6 ter del D.Lgs.vo 165/2001 come introdotto dall'art.4 del D.Lgs.vo 75/2017, con la conseguenza che ai sensi dell'art.22 del decreto da ultimo citato dal 24.09.2018 non risulta più procedere a nuove assunzioni di personale, ad eccezione di quelle contemplate dagli strumenti di programmazione approvati in base al precedente assetto normativo laddove gli strumenti di programmazione non siano coerenti con la nuova disciplina che prevede l'adozione da parte delle Amministrazioni Pubbliche del piano triennale del fabbisogno del personale;

Preso atto della nota del Dipartimento delle Autonomie Locali prot.n.14938 del 11.10.2018, in merito alla possibilità della proroga dei contratti a tempo determinato al 31.12.2019 in essere, nelle more della conclusione delle speciali procedure assunzionali di cui all'art.20 del D.Lgs.vo 75/2017, da concludersi entro 31.12.2020;

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze determinate da situazioni economiche e/o mutazioni del quadro di riferimento normativo relativamente al triennio in considerazione;

Ritenuto, pertanto, di subordinare, in ogni caso, l'avvio delle procedure di stabilizzazione e gli atti di nomina di servizio alla preventiva verifica delle disponibilità finanziarie dell'IPAB, nonché al rispetto di tutte le norme di finanza pubblica applicabili alle II.PP.A.B.;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni suesposte, di non avere previsto assunzioni per l'anno 2018 per l'insostenibilità di una maggiore spesa corrente fissa, e programmare per l'anno 2019 l'assunzione di n. 3 unità, mediante il regime speciale transitorio, con assunzione a tempo indeterminato di soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art.4, comma 8 del decreto legge n.101/2013 così come disposto dall'Assemblea regionale Siciliana, nel contesto della L.R. n° 1/2019, che ha previsto all'art. 22, commi 2 e 3, quanto segue:

“2. Le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. n° 27/2016 e di cui all'art. 26, comma 6, della L.R. n°8/2018 sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo art. 26.

3. Il reclutamento con le procedure di cui alla L.R. 21/12/1995 n° 85, all L.R. 14/04/2006, n° 16, alla L.R. 31/12/2007, n° 27 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera B9, del D.L.gs 25/05/2017, n° 75”;

Preso atto altresì che la predetta disposizione legislativa non è stata oggetto d'impugnativa di legittimità costituzionale da parte del Governo Nazionale il quale, per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha espressamente rinunciato alla predetta impugnativa giusto atto dell'08/05/2019;

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 18.02.2016, esecutiva, con la quale è stata disposta la proroga fino al 31.12.2018, ai sensi dell'art. 1 c. 426 della L.190/a4 c.d. “Legge di stabilità 2015”, di contratti di durata quinquennale, stipulati con lavoratori in servizio presso l'Ente;

Richiamata la propria deliberazione n.23 del 21.12.2018, esecutiva, con la quale è stata disposta la proroga di n. 4 contratti a tempo determinato, nelle more della conclusione delle speciali procedure assunzionali di cui all'art.20 del D.Lgs.vo 75/2017, da concludersi entro 31.12.2020;

Dato, altresì, che le risorse finanziarie assegnate agli enti utilizzatori di personale precario dalla L.R. n.8/2018, ai sensi dell'art.26 c.7 abbiano la finalità di garantire la possibilità (non prevista dal c.4 dell'art.20 del D.Lgs.vo n.75/2017) di elevare i complessivi spazi assunzionali mediante risorse aggiuntive regionali anche in caso di stabilizzazioni da attuarsi ai sensi dell'art.20 c.2 del D.Lgs.vo citato e quindi che in tal senso” il 50% dei posti disponibili” quale limite imposto alle procedure di stabilizzazione dal predetto art.20 c.2, deve calcolarsi considerando la possibilità di elevare, con risorse aggiuntive regionali, gli spazi assunzionali ordinari ovvero con riflesso solo sulla determinazione degli spazi assunzionali complessivamente disponibili;

Accertato che la superiore disposizione è stata deliberata dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione siciliana nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2018 e depositato in segreteria in data 01.02.2019;

Dato atto che sarà data informazione alle OO.SS. di categoria e alle R.S.U. aziendali, ai sensi del C.C.N.L. Funzioni Locali vigente ;

Vista la Legge 17.07.1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i regolamenti amministrativo e contabile di attuazione della Legge 6972/1890;

Visto lo Statuto dell'IPAB;

Vista la L.R. 09.05.1986, n.22, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia;

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e gestione del personale;

Visto il D.Lgs 165/2001 (Testo Unico del pubblico impiego);

Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni

Visto l'art. 68 della L.R. 27.04.1999, n.10, così come modificato dall'art. 21, comma 14, della L.R. 22.12.2005, n.19;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 a parziale modifica di quanto disposto con deliberazione n° 21 del 21.12.2018;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

5

- 1) di modificare e integrare la deliberazione commissariale n° 21 del 21.12.2018 approvando il Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020 come da prospetto che segue:

COPERTURA POSTI ANNO 2018

Confermare il ricorso al personale contrattista in servizio, di seguito elencato, in base alla normativa vigente fino al 31.12.2018 subordinandolo al finanziamento da parte della Regione siciliana, secondo le direttive dell'Amministrazione e le esigenze connesse al mantenimento degli standard organizzativi e dei servizi assistenziali erogati e nel rispetto di quanto previsto al comma 400 art.1 L.24/12/2012 N.228 e all'art. 14, comma 24 bis e 24 ter del D.L. N.78 /2010 e s.m.i., dall'art.4 commi 6,8,9 e 9bis e s.m.i. del decreto legge n.101/2013, convertito in legge n.125/2013, e dalla circolare della funzione pubblica n.5/2013 che ne detta gli indirizzi applicativi:

Personale con contratto di lavoro di diritto privato:

- n.2 Animatori Sociali
- n.2 Ausiliario di Assistenza

COPERTURA POSTI ANNO 2019

N.1 unità categoria A.

Modalità di assunzione: regime speciale transitorio con assunzione a tempo indeterminato per n.3 soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art.4, comma 8, del decreto legge n.101/2013 così come disciplinato, altresì, dall'art.30 commi 1 e 2 della l.r. n.5/2014, tramite la procedura ex art.16 legge 56/87 che, nella Regione siciliana si applica con le modalità ed i criteri di cui all'art.49 l.r.15/2004, nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi in materia di vincoli e limiti alle spese del personale;

N. 2 unità categoria C.

Modalità di assunzione: regime speciale transitorio con assunzione a tempo indeterminato per n.2 soggetti inseriti nell'elenco regionale previsto dall'art.4, comma 8, del decreto legge n.101/2013 così come disciplinato, altresì, dall'art.30 commi 1 e 2, della l.r. n.5/2014, tramite procedura in caso di stabilizzazioni da attuarsi ai sensi dell'art.20, comma 1, lettera b) del D.Lgs.vo 25/05/2017, n° 75;

- 2) di dare atto che i posti da ricoprire risultano vacanti in dotazione organica;
- 3) di approvare il Programma del fabbisogno del personale per l'anno 2019 come da prospetto che segue:

Per l'anno 2018

- di confermare il ricorso al personale contrattista in servizio, in base alla normativa vigente fino al 31.12.2018 subordinandolo al finanziamento da parte della Regione siciliana, secondo le direttive dell'Amministrazione e le esigenze connesse al mantenimento degli standard organizzativi degli uffici e dei servizi assistenziali erogati e nel rispetto di quanto previsto al comma 400 art.1 L.24/12/2012 n° 228 e all'art. 14, comma 24 bis e 24 ter, del D.L. n° 78 /2010 e s.m.i., dall'art.4, commi 6,8,9 e 9 bis, e s.m.i. del decreto legge n.101/2013, convertito in legge n.125/2013, e dalla circolare della funzione pubblica n.5/2013 che ne detta gli indirizzi applicativi:


Personale con contratto di lavoro di diritto privato:

- n.2 Animatori sociali
- n.1 Ausiliario di Assistenza


- 4) che per quanto concerne le figure professionali previste in convenzione dal D.P. 04.06.1996, n.158, questa Istituzione continuerà, in ottemperanza a quanto disposto da detto Decreto, ad attivare rapporti in regime convenzionale.

Di quanto sopra si è redatto il presente processo verbale, che previa lettura e conferma, viene qui appresso sottoscritto :


IL PRESIDENTE



I CONSIGLIERI



IL SEGRETARIO DIRETTORE



Per copia conforme ad uso amministrativo .

Alcamo li

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Direttore dell'Ipab Casa di Ospitalità "A. Mangione" di Alcamo che la presente copia della deliberazione N° _____ del _____ è stata pubblicata sul sito Internet ufficiale dell'Ente dal _____ al _____ a norma di legge e che contro di essa non vennero prodotti reclami od opposizioni di sorta.

Alcamo li

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Alcamo, li

IL SEGRETARIO DIRETTORE
